



AGENS

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

Roma, 2 febbraio 2022
Prot. n. 014/22/H.19.

Alle Aziende associate

L o r o S e d i

OGGETTO: Circolare Inps n. 18/2022 recante “Legge 30 dicembre 2021, n. 234. Riordino della normativa ordinaria in materia di ammortizzatori sociali. Linee di indirizzo e prime indicazioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4. Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale in favore di datori di lavoro operanti in determinati settori di attività”

Facendo seguito alla [circolare Agens n. 4 del 22 gennaio u.s.](#), vi informiamo che l’Inps ha pubblicato la [circolare in oggetto](#) con la quale ha illustrato le novità introdotte con la legge di Bilancio 2022 in materia di ammortizzatori sociali.

Nel rinviare alla suddetta circolare dell’Istituto per una disamina completa delle indicazioni fornite, segnaliamo, *in primis*, come, ai fini del computo dei 30 giorni di anzianità di lavoro minimo effettivo, rilevi anche il periodo di impiego presso il datore di lavoro cedente in caso di trasferimento d’azienda e quello svolto alle dipendenze dell’appaltatore uscente in caso di subentro nell’appalto.

In merito, poi, all’ipotesi di svolgimento di altra attività lavorativa in costanza di ammortizzatori sociali viene precisato che il lavoratore non matura il diritto al trattamento di integrazione salariale per le giornate di lavoro effettuate nel caso in cui, detta attività lavorativa, sia di durata superiore a sei mesi; opererà, invece, il meccanismo della sospensione dell’ammortizzatore in caso di impiego di durata pari o inferiore a sei mesi.

Con riguardo ai Fondi di solidarietà ex art. 26 del D.lgs. n. 148/2015 e s.m.i., viene ribadita la necessità di adeguare, entro il 31 dicembre 2022, i relativi accordi istitutivi relativamente alla platea dei beneficiari, alle causali, ai periodi massimi di durata previsti per la cassa integrazione e ai relativi importi.

Aderente alla
CONFINDUSTRIA

Viale Pasteur, 10
00144 Roma
Tel. 06/5903974
Telefax 06/5903825
e-mail: agens@agens.it
C.f. 04276771005



I periodi di trattamento ordinario connessi alla normativa emergenziale risultano neutri ai fini del raggiungimento dei suddetti limiti di durata.

In ordine alla nuova prestazione assicurata dai Fondi di solidarietà, viene precisato che l'assegno ordinario, sostituito dal nuovo "assegno di integrazione salariale", potrà continuare ad essere riconosciuto per le richieste aventi ad oggetto periodi plurimensili a cavallo degli anni 2021-2022, in cui la riduzione/sospensione dell'attività lavorativa sia iniziata nel corso dell'anno 2021, ancorché successivamente proseguita nel 2022.

Inoltre, ai lavoratori destinatari del nuovo assegno di integrazione salariale erogato spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale, l'assegno per il nucleo familiare a carico delle gestioni dei Fondi ex art. 26 del D.lgs. n. 148/2015 e s.m.i.

A far tempo dal 1° marzo 2022 "la predetta tutela sarà riconosciuta in relazione ai nuclei familiari senza figli a carico, in ragione delle novità contenute nel D.lgs. 21 dicembre 2021, n. 230, in materia di assegno unico e universale per i figli a carico".

La circolare, richiama, inoltre, le novità introdotte con il [D.L. n. 4/2022 in oggetto](#), c.d. Sostegni Ter, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio u.s. e, per quanto di nostro interesse, l'indicazione dei codici ATECO – tra cui rileva il 49.31 relativo al trasporto terrestre di passeggeri in aeree urbane e suburbane – ai quali si applica l'esenzione dal contributo addizionale in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022.

Con riserva di fornire ulteriori approfondimenti, si inviano i migliori saluti.

IL RESPONSABILE
AREA RELAZIONI INDUSTRIALI E
NORMATIVA DEL LAVORO